

Cl:8.11.1  
Fasc:N.19.1/2022

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I.; D.P.R. 357/97 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, FRAZ. ACATTE, NEL COMUNE DI SANFRÈ.

PROPONENTI: SOCIETÀ AGRICOLA MARTINI GIUSEPPE & C., CASCINA SPESSA SOTTANA N. 141, 12030 - CAVALLERMAGGIORE E SOCIETÀ AGRICOLA PIGNATA S.S., STRADA CAPORALI N. 17, 12030 - CARAMAGNA PIEMONTE.

ESITO PROCEDIMENTO.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- in data 20.12.2022 con prot. di ric. n. 74869, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte del legale rappresentante della Società Agricola Martini Giuseppe & C. e del rappresentante della società Agricola Pignata s.s.;
- con nota provinciale prot. n. 76395 del 28.12.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 27 dicembre 2022 al 25 gennaio 2023;
- con nota prot. n. 76396 del 28.12.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e s.m.i. *"Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, esclusi gli impianti fotovoltaici non integrati con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW localizzati neppure parzialmente in aree e nei siti non idonei all'installazione dei medesimi impianti di cui all'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183)."*
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
- con nota prot. ric. n. 1231 del 10.01.2023, la **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Sviluppo Sostenibile, biodiversità e aree naturali** ha comunicato che, le aree interessate dal progetto ricadono su terreni all'interno della Zona di Salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero, la quale non presenta vincoli specifici, ai sensi della L.R. 19/2009. In merito alla valutazione della potenziale incidenza indiretta verso la ZSC IT1160012 "Boschi e Rocche del Roero", istituita per tutelare alcune specie e habitat ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CE per la costituzione della Rete Natura 2000 e designata Zona Speciale di Conservazione

con Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/02/2017 a seguito dell'approvazione delle Misure di Conservazione sito-specifiche (D.G.R. n. 29-3572 del 04/07/2016), ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e dell'art.43 della L.R.19/2009, esprime parere positivo di screening di Valutazione di Incidenza senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata, in quanto l'impianto fotovoltaico e la linea MT interrata sono sufficientemente lontani dalla stessa e il progetto è compatibile con i motivi di istituzione della ZSC IT1160012 "Boschi e Rocche del Roero".

Al fine di migliorare la compatibilità ambientale di quanto in progetto, consiglia di:

- seguire quanto previsto nella D.G.R. n. 33-5174 del 12/06/2017 "*Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con D.G.R. n. 23-2975 del 29/02/2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale"*", rinvenibile alla pagina web <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/specie-vegetali-esotiche-invasive>;
  - non impiegare sementi alloctone per l'inerbimento del terreno sottostante l'impianto fotovoltaico e del prato tra la recinzione e il bordo della strada interpodereale, bensì di arricchire i miscugli con sementi autoctone, aventi una buona percentuale di specie attrattive per gli impollinatori;
  - non effettuare la potatura della siepe e gli sfalci delle aree a prato nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 31 luglio, al fine di limitare il disturbo alla fauna durante il periodo riproduttivo;
  - non impiegare prodotti fitosanitari per la manutenzione delle aree a prato e della siepe;
  - piantumare la siepe all'esterno della recinzione, così da migliorarne la permeabilità e funzionalità ecologica e massimizzarne il ruolo di rifugio per la fauna;
  - progettare l'eventuale illuminazione esterna delle cabine in modo che il fascio di luce sia rivolto verso il basso, al fine di minimizzare l'inquinamento luminoso, in accordo con la Legge Regionale 31/2000;
- con nota prot. ric. n. 3917 del 23.01.2023, la **Regione Piemonte Direzione - Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** ritiene, per quanto di competenza del Settore scrivente, che gli interventi previsti non originino impatti ambientali significativi e negativi e quindi che il progetto possa essere escluso dalla fase di Valutazione di V.I.A.. Tuttavia evidenzia che per quanto concerne l'attraversamento del Rio di Pocapaglia, con cavidotto staffato a ponte esistente, dovrà essere rilasciata dal settore scrivente l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale, ai sensi del R.D. n. 523/1904 e del D.P.G.R. 14/R/2004, su istanza diretta del proponente, o nell'ambito di apposita conferenza dei servizi che codesto Ente eventualmente intenderà convocare.
- con nota prot. ric. n. 4767 del 26.01.2023, la **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud** ha comunicato che, da quanto è emerso dall'esame della documentazione progettuale e dalle risultanze istruttorie confermate dall'analisi della cartografia regionale forestale, da quella dell'uso del suolo e dalle ortofoto dell'area d'intervento, le opere proposte non comportano trasformazione di superficie boscata e non sono quindi rilevanti ai sensi della L.R. 4/2009 e s.m.i.. L'intervento non ricade altresì in area inidonea all'installazione d'impianti fotovoltaici a terra o in area d'attenzione ai sensi della D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183. Dalla cartografia regionale risulta nondimeno che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico ed è dunque soggetto a procedura autorizzativa di competenza regionale ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i..
- Fatto salvo quanto sopra relativamente agli aspetti autorizzativi, ai fini di quanto in oggetto si ritiene che le caratteristiche dell'intervento, per quanto concerne gli aspetti di competenza del Settore scrivente, non siano tali da richiedere la sottoposizione del medesimo a Valutazione d'Impatto Ambientale, ex art. 25 D.Lgs. 152/06 e s.m.i e L. R. 40/98 e s.m.i..
- con nota prot. ric. n. 5631 del 30.01.2023, la **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo**, al fine di esprimere il parere di competenza sotto il profilo della tutela paesaggistica e archeologica, riscontrata la carenza della documentazione prodotta, richiede la seguente documentazione integrativa:
- *approfondimento degli aspetti di coerenza paesaggistica* considerando tutte le componenti

paesaggistiche individuate nelle tavole di piano in relazione all'ambito di paesaggio, per le componenti e per i beni paesaggistici a vario titolo interessati dall'intervento, preferibilmente nella forma tabellare di cui all'allegato B del Regolamento attuativo del Ppr n. 4/R del 22/03/2019 sia per il parco fotovoltaico che per le opere di connessione alla rete elettrica nazionale. Si richiede inoltre di approfondire la compatibilità e la coerenza dell'intervento rispetto ai criteri definiti del PEAR tesi all'individuazione di aree inidonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici - rispetto a tutti i limiti e/o deroghe normative previsti - integrando la disamina già prodotta in parte con indicazione del pieno rispetto degli atti e strumenti normativi nazionali o emanati dalla Regione Piemonte al fine di regolamentare la localizzazione degli impianti fotovoltaici, ponendo in particolare l'attenzione sulla compatibilità delle opere rispetto alle fasce di rispetto individuate dal D.Lgs. 199/2021 (chilometro previsto dai perimetri delle aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), nonché in riferimento alla D.C.R. n. 200 – 5472 del 15 marzo 2022 - Approvazione del Piano energetico ambientale regionale – PEAR. Si precisa inoltre come dovrà essere chiarito se la cabina in progetto schematizzata allo scatto 9 della tavola – Elab. 8B-Planimetria Generale interferisca con superfici boscate ovvero con ulteriori vincoli paesaggistici e se presenti le medesime caratteristiche delle altre descritte nella relazione dedicata;

- *approfondimento degli aspetti percettivi e delle relative ricadute dell'intervento*, fornendo fotosimulazioni maggiormente esaustive in relazione alla valutazione degli impatti e delle ricadute del progetto nelle relative aree di interesse. Nello specifico si segnala come la documentazione prevedeva accenni a due vedute del relativo inserimento dell'impianto, limitati e poco verosimili, le quali peraltro non permettono di valutare appieno l'apprezzabilità dell'intervento e i conseguenti impatti, con particolare riferimento al contesto ambientale di riferimento ed al limitrofo sito della Rete Natura 2000. Si ritiene pertanto maggiormente coerente fornire maggiori inserimenti e simulazioni verosimili, con particolare riferimento alla percepibilità dalla viabilità di connessione dell'impianto con i nuclei consolidati (via frazione Martini, compreso le viste da quest'ultima quando diviene parte integrante della viabilità del sito naturale protetto, strada Acatte, via delle Cappelle, nonché dal percorso ciclopedonale attraversante l'impianto). In particolare la suddetta percepibilità del sito dovrà essere indagata dai punti di particolare valore e interesse paesaggistico, come nel caso ad esempio di quanto godibile dall'interno dell'area IT1160012 dei Boschi e Rocche del Roero (lago delle Ginestre e percorsi di attraversamento) nonché dai siti di interesse culturale e identitario (Castello di Sanfrè, Villa Rembaudi e dalla limitrofa chiesa Romanica della SS Trinità). Si precisa come le suddette fotosimulazioni dovranno mostrare anche le opere di mitigazione e gli elementi tecnici a servizio dell'impianto (cabine elettrice e di trasformazione). A titolo collaborativo si richiede inoltre di valutare, in relazione alla tecnologia adottata, la possibilità di impiegare cellule fotovoltaiche e pannelli traslucidi, ovvero immaginare integrazione cromatica al contesto nella coloritura dei relativi elementi, nonché coerentemente alle direttive di cui all'art. 32 delle NdA del Ppr conservare i segni agrari tipici del territorio, con riferimento particolare al fosso irriguo esistente che connette l'area boscata limitrofa alla zona est con la via ciclopedonale interpodereale, anche immaginando al contempo disposizione dei pannelli maggiormente rispettosa dell'originaria trama agricola dei suoli;
- *approfondimento degli aspetti percettivi e delle relative ricadute dell'intervento* volto a dimostrare mediante dedicati scatti fotografici, la non cumulabilità degli impatti dovuti alla compresenza di eventuali, ulteriori e limitrofi parchi fotovoltaici nelle aree limitrofe;
- *approfondimento degli aspetti percettivi e delle relative ricadute dell'intervento* in relazione alla rete del patrimonio escursionistico regionale, al fine di comprendere l'assenza di eventuali interferenze anche percettive;
- *approfondimento inerente la tutela archeologica* con particolare riferimento ai tratti interrati dell'impianto di connessione in rapporto al potenziale archeologico dei territori attraversati dall'opera (Comuni di Sanfrè e Sommariva Del Bosco), evidenziando quali misure si intendano adottare allo scopo di minimizzare l'impatto archeologico delle opere di scavo in progetto; si chiede in particolare di evidenziare se l'elettrodotto di connessione sarà parte integrante della Rete di Distribuzione Nazionale e se pertanto debba essere considerato opera pubblica o di pubblica utilità sottoposto a verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004.

A titolo collaborativo, si evidenzia fin d'ora che, qualora il progetto proposto venga sottoposto a Verifica di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006, conformemente al

D.P.C..M. del 14/02/2022 ed alla Circ. 53/2022 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, gli elaborati progettuali dovranno essere completati con la verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi degli art. 23 e 25 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono inoltre rammentati e fatti salvi i disposti di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. in merito agli eventuali interventi da prevedersi sul tracciato della linea di connessione, qualora in particolare ricadano all'interno delle perimetrazioni afferenti beni culturali decretati ovvero rientranti tra quelli di proprietà pubblica o a questa equiparata, di età superiore a settant'anni (comunque da documentarsi già in questa fase).

A titolo collaborativo inoltre si segnala fin da ora come l'Ufficio ritenga maggiormente coerente prevedere, al fine della migliore integrazione paesaggistica e mitigazione degli impatti, l'ulteriore integrazione della dotazione arborea in continuità con le aree perimetrali e le aree boscate esistenti (peraltro ripetutamente indicate come non interessate dall'intervento), in modo che incrementandone la consistenza l'impianto risulti maggiormente schermato e integrato al contesto. Si suggerisce tale incremento soprattutto a protezione dei limiti dell'area naturale ed in coincidenza della porzione boscata caratterizzata dalla compresenza di aree a elevato interesse paesaggistico (sezione est) e del percorso ciclopedonale.

Gli esemplari in previsione dovranno quindi essere autoctoni, di adeguata altezza e in buone condizioni fitosanitarie, privi di difetti e disposti secondo un sesto di impianto a quinconce, irregolare, al fine di garantire la percezione di naturalità tipica dei contesti vegetazionali analoghi, come anche quelli previsti in adiacenza alle recinzioni. Tali piantumazioni sono altresì suggerite in coincidenza del confine tra i due siti degli impianti e nelle aree contermini alle abitazioni rurali, al fine di meglio mascherare tutti i relativi fronti.

Si sottolinea inoltre fin da ora come anche le dotazioni tecniche necessarie al funzionamento del parco fotovoltaico (cabine di derivazione e trasformazione, cabine di consegna e locali e postazioni inverter) debbano necessariamente prevedere caratteri architettonici e compositivi tipici al relativo contesto rurale e paesaggistico, adottando rivestimenti in legno o in materiali tradizionali, anche nei relativi serramenti.

I sopra detti approfondimenti si rendono pertanto necessari in ragione della ricomprensione dell'area all'interno della "Zona di Salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero" e del limitrofo sito della Rete Natura 2000, rammentando come analisi e studi debbano, ai sensi dell'art. 42 delle NdA del Ppr, evidenziare le interferenze dei piani e dei progetti con la rete, individuando le migliori azioni di mitigazione e compensazione.

Sono infine fin da ora richiamati e fatti salvi i disposti di cui al PEAR e alla DGR 3-1183 del 14.12.2010, nonché le determinazioni di spettanza delle rispettive Amministrazioni competenti in materia, prendendo atto di quanto indicato dai proponenti nello Studio Preliminare Ambientale.

- con nota prot. ric. n. 5840 del 31.01.2023, l'**ASL CN2**, viste le caratteristiche tecniche dell'intervento, la localizzazione e l'attuale stato dell'area ove si intende realizzare l'impianto, l'insieme delle opere accessorie, inerenti tra l'altro alla sicurezza del sito ed alla mitigazione ambientale dell'opera, ritiene di non dover formulare, per quanto di competenza, specifici rilievi ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto. Esprime comunque le seguenti prescrizioni:
  - in fase operativa, dovrà essere assicurata la corretta gestione dell'area sotto il profilo igienico-sanitario (falciatura periodica delle erbe, assenza di ristagni d'acqua o l'abbandono/accumulo di rifiuti ecc.);
  - durante l'esecuzione dei lavori ed in fase di esercizio, dovranno essere puntualmente osservati gli obblighi normativi in materia di tutela della sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi specifici dell'opera;
  - sia garantita l'inaccessibilità al sito agli estranei non autorizzati.
- In data 28 febbraio 2023, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire se le aree oggetto di intervento sono idonee all'installazione di impianti fotovoltaici a terra, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.

- Pertanto, con nota prot. n. 14245 dell'8.03.2023 successivamente integrata in data 10.03.2023 con prot. n. 14851 si è proceduto alla richiesta di chiarimenti, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Nella predetta riunione dell'Organo Tecnico del 28 febbraio 2023 sulla base dei contributi citati, si era già evidenziato quanto segue:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- Autorizzazione Unica ex D.lgs. 387/2003 da parte della Provincia di Cuneo;
- Parere Edilizio/Urbanistico ex DPR 380/2001 da parte del Comune di Sanfrè;
- Nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 95 - Decreto Legislativo n. 259/03;
- Benestare tecnico di E-Distribuzione S.p.A. sul progetto delle opere di connessione;
- Nulla osta igienico-sanitario dell'ASL CN1;

2. Dal punto di vista tecnico, per quanto dichiarato, il progetto prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da circa 10 MWp (18180 moduli da 550 Wp) nel comune di Sanfrè in località Accate, su aree a destinazione agricola, per una produzione energetica attesa di 13,488 GWh/anno. La superficie catastale complessiva delle particelle in esame è di circa 19,84 ha, in area sottoposta a vincolo idrogeologico.

Il campo fotovoltaico sarà costituito da due distinti lotti, ognuno dei quali ospiterà 9090 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino half cell di potenza 550 Wp ciascuno, organizzati in file di generatori, di lunghezza variabile in funzione della forma del lotto: i pannelli saranno installati su strutture fisse ancorate al terreno tramite specifico sistema a viti ad una profondità di circa 1,50 m rispetto al p.c. e gli elementi saranno distanti tra loro 5,30 m.

Complessivamente la superficie di effettiva occupazione del suolo, da parte di tutti i generatori, sarà pari a circa 43.700 m<sup>2</sup>.

Per ciascuno dei due lotti sono previsti 51 inverter di potenza 100 kW: ciascun lotto verrà suddiviso su tre cabine elettriche di parallelo e trasformazione, a pianta rettangolare (8,38x3,64 m) ed altezza all'imposta di 2,90 m, costituite da un quadro di parallelo inverter, da un trasformatore elevatore MT/BT di potenza 2.000 kVA e da un dispositivo di sezionamento locale MT della cabina.

Il parallelo delle sei sezioni di impianto verrà realizzato in media tensione in corrispondenza della cabina elettrica di ricezione e distribuzione generale, che avrà una lunghezza di 17,89 m, una larghezza di 2,74 m ed un'altezza all'imposta di 2,60 m.

L'intera area d'impianto verrà delimitata da una recinzione costituita da paletti metallici infissi nel terreno e rete metallica, senza cordolo di base in cemento, di altezza pari a 2 m e rialzata da terra di 20 cm.

La soluzione tecnica predisposta da E-distribuzione per la connessione dell'impianto alla rete prevede il collegamento della cabina di consegna con la cabina primaria AT/MT posta nel comune di Sommariva Bosco, tramite una linea MT dedicata interrata, realizzata completamente su viabilità pubblica, che percorre poco più di due km di strada sterrata e 4460 m di strada asfaltata, attraversando i centri abitati di Sanfrè e Sommariva del Bosco. La durata della fase di cantiere viene stimata in circa nove mesi.

3. Dal punto di vista ambientale l'istruttoria svolta in relazione alla documentazione progettuale depositata, ha evidenziato che le componenti potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto sono le seguenti:

a) Suolo

Secondo quanto desumibile dalla Carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte, l'area di che trattasi ricade in classe III, ovvero "Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e la produzione delle colture agrarie".

Ciò premesso, per ridurre l'impatto dell'opera sul suolo il proponente ha optato per l'utilizzo di un sistema di fondazione con pali infissi nel terreno sino ad una profondità di circa 1,5 m dal p.c., in modo da evitare il ricorso a fondazioni esterne in cls; inoltre, per la pulizia dei moduli si utilizzerà solamente acqua senza aggiunta di additivi o detersivi che potrebbero inquinare il suolo.

b) Vegetazione, ecosistemi e paesaggio

Il sito ricade in Aree di attenzione definite dalla D.G.R. 14 dicembre 2010, n. 3-1183 in quanto compreso all'interno della Zona Naturale di Salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero. La documentazione presentata comprende pertanto anche la prevista Valutazione d'incidenza.

L'impianto in progetto occuperà un'area attualmente coltivata a cereali: per il suo inserimento ambientale viene prospettata la messa a dimora di una siepe sul suo perimetro Nord e ai lati della strada interpodereale che lo attraversa, alternando al biancospino *Crataegus monogyna* il leccio (*Quercus ilex*), il bosso (*Buxus sempervirens*) ed un non meglio specificato "ginepro" (*Juniperus*).

Lungo la strada sopra menzionata, si prevede inoltre la realizzazione di una fascia di 3 m per lato di "prato floreale per specie mellifere", in modo da rendere più gradevole, dal punto di vista visivo, il transito su tale viabilità.

L'area non occupata dai pannelli verrà mantenuta inerbita a prato stabile, su cui verranno effettuati mediamente 3-4 tagli all'anno.

c) Terre rocce da scavo

Gli scavi necessari per le opere di fondazione delle cabine elettriche sono valutabili in circa 115 mc, che verranno ridistribuiti sulle aree adiacenti al cantiere per interventi puntuali di livellamento della superficie e non sono previsti esuberanti.

Per quanto concerne la connessione alla rete elettrica, è prevista la posa del cavidotto in fregio a viabilità esistente, con riutilizzo del materiale per il reinterro, ad eccezione di quello derivante dalla demolizione del manto stradale asfaltato, per il quale è previsto lo smaltimento in discarica.

d) Dismissione

La dismissione dell'impianto non viene descritta negli elaborati esaminati.

- Con nota prot. ric. n. 35458 del 06.06.2023 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 07.06.2023 con prot. n. 35807.
- In data 20 giugno 2023 l'Organo Tecnico provinciale si è nuovamente riunito per svolgere l'istruttoria tecnica relativa alle integrazioni depositate e sulla base della valutazione delle dichiarazioni rese, istruita la documentazione depositata, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, sia per colmare le lacune riscontrate che per consentire di individuare, ad integrazione delle misure di inserimento ambientale, le azioni più idonee a mitigarne l'interferenza con la Zona naturale di salvaguardia e con la rete ecologica, attraverso adeguati interventi di potenziamento e/o deframmentazione delle cenosi seminaturali presenti nell'area.

Tutto ciò premesso,

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

**Atteso che** ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

**Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

**Visto** il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Vista** la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

**Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

**Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

**Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Viste** la nota prot. ric. n. 1231 del 10.01.2023 della **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Sviluppo Sostenibile, biodiversità e aree naturali**, la nota prot. ric. n. 3917 del 23.01.2023 della **Regione Piemonte Direzione - Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale di Cuneo** la nota prot. ric. n. 4767 del 26.01.2023 della **Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Tecnico Piemonte Sud**, la nota prot. ric. n. 5631 del 30.12.2023 della **Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo** e la nota prot. ric. n. 5840 del 31.01.2023 dell'**ASL CN2**, in premessa richiamate.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Considerato che:**

- a) Le integrazioni presentate dal proponente possono essere ritenute solo parzialmente esaustive, soprattutto per quanto attiene gli interventi prospettati per garantire l'inserimento ambientale dell'impianto, che rivestono particolare importanza alla luce del fatto che il lotto sul quale verrà realizzato, oltre ad essere compreso nella Zona naturale di salvaguardia dei Boschi e delle Rocche del Roero, interferisce con il disegno della rete ecologica individuato per la provincia di Cuneo nell'ambito del progetto integrato ALCOTRA Italia/Francia PITEM "Biodivalp" (la cui documentazione è disponibile sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-ecologica-provincia-cuneo-progetto-biodivconnect>), ricadendo all'interno dell'area sorgente per la biodiversità denominata "Roero";
- b) In merito all'inerbimento dell'area che sarà occupata dall'impianto (che secondo il progetto sarà occupata da un prato stabile) e alla fascia destinata ad ospitare il c.d. "prato floreale di specie mellifere", non è stata indicata la formulazione del miscuglio che verrà impiegato all'interno della recinzione (che dovrebbe comunque essere funzionale alla creazione di un cotico polifita, evitando l'utilizzo di specie alloctone o estranee alla flora locale), mentre quello per il c.d. "prato floreale", nonostante quanto indicato dal proponente e nel parere del Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali della Regione Piemonte reso con prot. n. 1231 del 10/01/2023, contiene alcune entità sicuramente alloctone (il genere *Phacelia* e *Fagopyrum esculentum*), posto che altre esotiche potrebbero essere comprese tra quelle (la quasi totalità) per le quali è stato indicato il solo genere di appartenenza. Oltre a ciò, si rileva come il miscuglio proposto non contempli l'utilizzo di graminacee, necessarie per realizzare una cenosi stabile nel tempo e che l'impiego di specie appartenenti ad alcuni dei generi citati in progetto (le brassicaceae *Raphanus* e *Sinapis*) potrebbe risultare inadatto in quanto molto competitive.
- c) Per quanto attiene la manutenzione delle opere a verde, si evidenzia come non venga specificato il tipo di gestione previsto per il c.d. "prato floreale", per il cui attecchimento e persistenza la corretta programmazione degli sfalci assume un ruolo fondamentale e che per la

componente arborea arbustiva non venga indicato alcun risarcimento di eventuali fallanze: a questo proposito, si ritiene opportuno anche rivedere ulteriormente l'elenco delle specie utilizzate, sostituendo il corniolo *Cornus mas* con il congenere *C. sanguinea* e stralciando il ginepro comune in favore della fusaggine *Euonymus europaeus*, incrementando al contempo la densità di specie arboree lungo il lato Nord del lotto orientale aggiungendo al già previsto *Carpinus betulus* esemplari di *Quercus robur*.

- d) In merito all'illuminazione notturna dell'impianto in progetto, il proponente dichiara che questa sarà limitata alle sole aree limitrofe alle cabine di trasformazione attraverso luci attivate automaticamente da un sensore di movimento, dove questa è necessaria per scopi manutentivi e di sorveglianza. Sebbene l'incidenza di tale sistema di illuminazione venga ritenuta minima, dal momento che l'area interessata dal progetto risulta compresa tra quelle inserite nella Zona 2 come definita dalla D.G.R. n. 29-4373 del 20/11/2006 e che per la presenza di estesi margini boschivi e di piccoli specchi d'acqua la zona potrebbe rivestire una certa importanza funzionale per i chirotteri (taxon di rilevante interesse conservazionistico particolarmente tutelato dalla normativa vigente, il cui status nell'area interessata dal progetto non è noto), sarebbe stato opportuno specificare il tipo di lampade di cui si prevede l'utilizzo, l'altezza e l'orientamento dei dispositivi e se l'impianto di illuminazione di che trattasi rientri tra quelli oggetto delle deroghe di cui all'art. 7 della L.R. 31/2000 e s.m.i.
- In data 20 giugno 2023, l'**Organo Tecnico**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'**A.R.P.A.** - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alle note prot. ric. n. 12863 del 02.03.2023 e prot. ric. n. 42159 del 03.07.2023, istruita la documentazione depositata **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 27-bis D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento proposto, nonché le lacune riscontrate nella documentazione depositata si ritiene che i potenziali impatti ambientali sulle componenti suolo, vegetazione e paesaggio, risultano essere significativi, negativi e meritevoli di approfondimento anche al fine di individuare, ad integrazione delle misure di inserimento ambientale, le azioni più idonee a mitigarne l'interferenza con la Zona naturale di salvaguardia e con la rete ecologica, attraverso adeguati interventi di potenziamento e/o deframmentazione delle cenosi seminaturali presenti nell'area.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

## DISPONE

- 1. DI ASSOGGETTARE alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 20.12.2022 con prot. di ric. n. 74869, da parte del legale rappresentante del legale rappresentante della Società Agricola Martini Giuseppe & C. e del rappresentante della società Agricola Pignata s.s., per le motivazioni e le criticità precedentemente citate, nonché espresse nei contributi tecnici e nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura, che qui si richiamano integralmente.
- 2. DI STABILIRE** che, il progetto definitivo da presentare in allegato all'istanza unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 ed ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R.40/98 e s.m.i, dovrà contenere, oltre alla documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, altresì gli elaborati tecnici utili ad approfondire le criticità rilevate nel presente provvedimento.

## STABILISCE

- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

## DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### **INFORMA**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Alessandro RISSO**

**ESTENSORE:**  
Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale